

REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2006
relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/99 della Commissione ⁽³⁾. A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali sulle richieste di autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto conti-

- (6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall'*Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento della Commissione (CE) n. 2013/2001 ⁽⁴⁾. A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.
- (7) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione ⁽⁵⁾. A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

- (8) Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Data di scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo				
Enzimi									
E 1638	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta dal <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) avente un'attività minima di: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U ⁽¹⁾ /g endo-1,4-beta-xilanasasi: 400 U ⁽²⁾ /g alfa-amilasi: 1 000 U ⁽³⁾ /g	Suinetti (slattati)	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U Endo-1,4-beta-xilanasasi: 400 U Alfa-amilasi: 1 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U — endo-1,4-beta-xilanasasi: 400 U — alfa-amilasi: 1 000 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinossilani e beta-glucani), contenenti, ad esempio, oltre il 50 % di orzo. 4. Per suinetti slattati fino a circa 35 kg.	A tempo indeterminato	

⁽¹⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal beta-glucano dell'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

⁽²⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano del farro avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

⁽³⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici a partire da un sostrato di polimero amilaceo reticolato, insolubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Data di scadenza dell'autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
Enzimi								
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xilanasasi E.C. 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall' <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), e endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta dal <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U ⁽¹⁾ /g endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U ⁽²⁾ /g alfa-amilasi: 400 U ⁽³⁾ /g endo-1,4-beta-xilanasasi: 210 000 U ⁽⁴⁾ /g	Tacchini da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U Alfa-amilasi: 20 U Endo-1,4-beta-xilanasasi: 10 500 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 000-1 500 U — endo-1,4-beta-glucanasi: 12 000-18 000 U — alfa-amilasi: 40-60 U — endo-1,4-beta-xilanasasi: 21 000-31 500 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento.	A tempo indeterminato

⁽¹⁾ 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

⁽²⁾ 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

⁽³⁾ 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.

⁽⁴⁾ 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.

ALLEGATO III

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Data di scadenza dell'autorizzazione
					minimo Unità di attività/kg di alimento completo	massimo		
Enzimi								
E 1628	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) avente un'attività minima di: in polvere: endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U ⁽¹⁾ /g in forma liquida: endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U/ml	Suini da ingrasso	—	endo-1,4-beta-xilanasi: 1 000 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo: — endo-1,4-beta-xilanasi: 1 000-4 000 U. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento.	A tempo indeterminato

(¹) 1 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano del farro avena, a pH 5,3 ed a 50 °C.